

Comune di San Nicola Arcella
Provincia di COSENZA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER I LAVORI, I SERVIZI E LE FORNITURE IN
ECONOMIA

(art. 125 del Codice dei contratti pubblici e artt. da 329 a 338 del relativo Regolamento attuativo)

Approvato dal Consiglio Comunale
con delibera n. 38 del 26/11/2014.

SOMMARIO

Art.	OGGETTO	Art.	OGGETTO
	CAPO I NORME GENERALI		CAPO IV ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
1	Oggetto del regolamento	22	Lavori in economia
2	Forme della procedura in economia	23	Determinazione a contrarre
3	Responsabile del Servizio e responsabile del procedimento	24	Limiti di importo per i lavori
4	Notifiche e corrispondenza	25	Tipologia dei lavori eseguibili in economia
	CAPO II ELENCHI APERTI DI OPERATORI ECONOMICI	26	Affidamenti in economia complementari all'appalto
5	Elenchi aperti di operatori economici	27	Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto
6	Requisiti per l'iscrizione negli elenchi	28	Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo
7	Formazione degli elenchi di operatori economici	29	Lavori di urgenza
8	Aggiornamento degli elenchi	30	Lavori di somma urgenza
9	Cancellazione dagli elenchi	31	Perfezionamento del contratto di cottimo – Garanzie
10	Procedura per la cancellazione dagli elenchi	32	Piani di sicurezza
	CAPO III ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI BENI IN ECONOMIA	33	Tenuta della contabilità e regolare esecuzione
11	Servizi e forniture di beni in economia	34	Pubblicità e comunicazioni
12	Determinazione a contrarre	35	Autorizzazione della spesa per lavori in economia
13	Limiti di applicazione per valore e modalità di affidamento.	36	Scelta del contraente
14	Tipologia delle forniture eseguibili in economia	37	Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive
15	Tipologia di servizi eseguibili in economia	38	Disposizioni particolari per i lavori agricoli e simili
16	Modalità di affidamento		CAPO V SERVIZI TECNICI E LEGALI
17	Scelta del contraente	39	Disposizioni particolari per i servizi legali
18	Congruietà dei prezzi	40	Disposizioni particolari per i servizi tecnici
19	Pubblicità e comunicazioni		CAPO VI NORME FINALI
20	Presentazione e prelievo di campioni – contestazioni	41	Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici
21	Esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento	42	Forma del contratto
		43	Cauzione provvisoria e cauzione definitiva
		44	Pagamenti e procedure contabili nei lavori, nei servizi e nelle forniture
		45	Obblighi relativi alla regolarità contributiva e alla tracciabilità dei flussi finanziari
		46	Inadempimenti
		47	Revisione dei prezzi
		48	Contenzioso
		49	Tutela dei dati personali
		50	Norme abrogate
		51	Pubblicità del regolamento
		52	Casi non previsti dal presente regolamento
		53	Rinvio dinamico
		54	Entrata in vigore

CAPO I

NORME GENERALI

ARTICOLO 1 **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il regolamento disciplina il sistema semplificato “in economia” di procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo non elevato, nel caso in cui il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse.
2. Nel rispetto del diritto comunitario, statale e regionale, il regolamento dà attuazione alle disposizioni del “*Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”, di seguito chiamato “*Codice dei Contratti*” (articolo 125 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.), nonché del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice, di seguito chiamato “*Regolamento attuativo*” (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., articoli 173-177 per i lavori e articoli 329-338 per i servizi e le forniture).
3. Per i contratti definiti misti aventi per oggetto lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture si applica la disciplina prevista dall’articolo 14 del Codice dei Contratti.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso, sempre opportunamente motivato, in relazione all’oggetto ed in relazione ai limiti di importo delle voci di spesa, così come indicato nel presente regolamento. Oltre tali limiti di importo e per tipologie diverse da quelle indicate si utilizzano le procedure ordinarie.
5. Il ricorso alle procedure in economia deve rispondere ai criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
6. Gli acquisti di beni e servizi in economia sono ammessi nei limiti delle risorse assegnate ai responsabili dei singoli servizi, in sede di P.E.G. (Piano Esecutivo di gestione) o di P.R.O. (Piano assegnazione risorse e obiettivi) ovvero di volta in volta assegnati con apposita deliberazione di Giunta.

ARTICOLO 2 **FORME DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA**

1. L’esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - in amministrazione diretta;
 - per cottimo fiduciario;
2. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento ad operatori economici terzi che siano in possesso di adeguata qualificazione e dei requisiti di ordine generale prescritti dal Codice dei contratti per appalti di importo pari a quello da affidare in economia.
4. Per forniture di beni di importo pari o superiore ad €. 40.000,00 (I.V.A. esclusa) e fino alla soglia comunitaria UE, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici predisposti dall’Ente.
5. Per forniture di beni di importo inferiore ad €. 40.000,00 (I.V.A. esclusa) è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
6. Il Comune è tenuto ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro stipulate da Consip, nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. Qualora non si ritenga opportuno ricorrere alle convenzioni Consip (articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – finanziaria 2007), è comunque obbligatorio l’utilizzo dei parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili con l’oggetto delle convenzioni stesse.
7. Il Comune, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, è tenuto a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR. 207/2010 e s.m.i.
8. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

ARTICOLO 3
RESPONSABILE DEL SERVIZIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Per ogni acquisizione in economia il Comune opera attraverso un Responsabile del procedimento, nominato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme sul procedimento amministrativo), nonché ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti e degli artt. 272, 273 e 274 del Regolamento attuativo del Codice. Il Responsabile è unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, compresa la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto.
2. Qualora il Responsabile del procedimento non sia nominato, ogni compito e responsabilità resta a carico del Responsabile del servizio.

ARTICOLO 4
NOTIFICHE E CORRISPONDENZA

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Amministrazione, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali sono effettuate tramite posta elettronica certificata ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all'impresa nel domicilio indicato nel contratto.
2. Le notifiche e le comunicazioni di cui sopra, possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.
3. E' facoltà del Responsabile del procedimento richiedere che le comunicazioni del contraente abbiano luogo mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, o per quanto attiene alla documentazione contabile, anche mediante procedura telematica.

CAPO II
ELENCHI APERTI DI OPERATORI ECONOMICI

ARTICOLO 5
ELENCHI APERTI DI OPERATORI ECONOMICI

1. Sono istituiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125, commi 11 e 12, del Codice dei contratti e dell'art. 332 del Regolamento attuativo del Codice, gli elenchi aperti degli operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali si potranno individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, quelli da consultare per l'affidamento dei beni in economia mediante cottimo fiduciario.
2. In assenza degli elenchi degli operatori economici, gli stessi potranno essere individuati sulla base di indagini di mercato.

ARTICOLO 6
REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI

1. Gli operatori economici, per ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui al precedente art. 5, devono possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dagli artt. 38 e 39 del Codice dei contratti e successive modificazioni a cui si rimanda (in particolare, se trattasi di cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, questi dovranno dimostrare, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del Codice dei contratti, di essere iscritti alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per la/le categoria/e merceologica/merceologiche dei beni da fornire e per la quale/le quali intendono iscriversi in detti elenchi; per quanto concerne i requisiti di ordine generale, il responsabile del procedimento effettuerà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 3, del Codice dei contratti e dell'art. 43 del d.P.R. 28.12.2000, n.445, le verifiche a campione ivi previste, secondo le modalità ritenute più opportune dallo stesso responsabile del procedimento).

2. Per l'iscrizione negli elenchi, i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39, comma 1, del Codice dei contratti, possono anche essere attestati dal legale rappresentante della ditta (o da procuratore abilitato) al momento della presentazione della relativa domanda, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da rendere ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (in tal caso, al momento dell'affidamento del contratto di cottimo il responsabile del procedimento dovrà reperire, ai sensi delle vigenti norme, il documento più idoneo a dimostrare il possesso di tali requisiti), mentre il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 38 del Codice dei contratti dovrà essere, al momento della presentazione della suddetta domanda di iscrizione negli elenchi, solo ed esclusivamente attestato dalle stesse figure di impresa, con le medesime modalità appena sopra indicate. Sono fatte comunque salve le verifiche a campione di tali requisiti di ordine generale eventualmente da effettuare secondo quanto indicato al precedente comma 1.

3. Il Comune, ai sensi dell'art. 332, comma 5, del Regolamento attuativo del Codice, potrà procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario della fornitura di beni in economia.

ARTICOLO 7

FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Comune pubblica apposito avviso all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune stesso (profilo di committente) invitando gli operatori economici interessati a presentare istanza per la iscrizione negli elenchi di cui al precedente art. 5.

2. L'avviso contiene:

- le modalità e il termine di presentazione delle istanze, con la relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da rendere ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di carattere tecnico-economico e generali prescritti per iscrizione in tali elenchi;
- l'eventuale documentazione da allegare alla domanda atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti;
- la data in cui, in seduta pubblica, si effettueranno le operazioni di inserimento dei nuovi operatori economici interessati all'affidamento delle forniture di beni in economia e/o si effettueranno le operazioni di cancellazione degli operatori economici già iscritti e che abbiano comunicato al Comune di non essere più interessati all'affidamento delle forniture di beni in economia.

3. Entro il 31 ottobre successivo alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, gli operatori economici interessati presentano, al protocollo generale del Comune, domanda di iscrizione negli elenchi per l'effettuazione delle forniture di beni in economia attinenti alla/alle categoria/e merceologica/merceologiche che intende eseguire.

4. L'ordine di iscrizione negli elenchi di cui al precedente art. 5 avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze al Comune da parte degli operatori economici interessati.

5. Gli operatori economici inseriti nell'idoneo elenco in relazione alla categoria merceologica dei beni che ognuno di essi intende effettuare, sono invitati ad esperire la gara informale per l'affidamento del contratto di cottimo fiduciario (procedura negoziata) ovvero, sono invitati a presentare la propria migliore offerta in caso di affidamento diretto, secondo l'ordine di iscrizione degli stessi operatori e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

6. Gli operatori già invitati in precedenza ad altri affidamenti possono ricevere ulteriori inviti solo dopo che siano stati invitati tutti i soggetti inseriti nell'elenco che siano in possesso dei necessari requisiti di qualificazione per l'affidamento della fornitura di beni.

7. L'iscrizione agli elenchi di cui al precedente art. 5 non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di affidamento delle forniture di beni in economia, potendo anche il comune individuare - con le modalità previste dall'art. 125 del Codice dei contratti e dalla Parte IV, Titolo V, Capo II (artt. da 329 a 338) del Regolamento attuativo del Codice - operatori economici da invitare a presentare la propria migliore offerta qualora negli elenchi di cui al precedente art. 5 non vi siano soggetti qualificati o idonei a presentare offerta.

8. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione del Comune, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Ente stesso o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

9. Gli elenchi di cui al precedente art. 5 sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati dal Comune, con cadenza almeno annuale.

10. Il Comune, tenendo conto delle proprie specifiche caratteristiche ed esigenze, può altresì promuovere, anche attraverso la conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi comuni di operatori economici, nonché l'utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti.

ARTICOLO 8

AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI

1. Annualmente, entro il 15 dicembre, con le stesse procedure previste dal precedente art. 7, il Comune provvede all'aggiornamento degli elenchi di operatori economici di cui al precedente art. 5, con l'inserimento delle nuove iscrizioni.

2. Le nuove iscrizioni sono inserite, negli elenchi di cui al precedente art. 5 secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze al Comune da parte degli operatori economici interessati.

ARTICOLO 9

CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI

1. La cancellazione dagli elenchi di operatori economici di cui al precedente art. 5 è disposta d'ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al precedente art. 6, quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività, nonché nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia.

2. La cancellazione è altresì disposta su richiesta scritta dell'interessato.

ARTICOLO 10

PROCEDURA PER LA CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI

1. Nei casi previsti dal precedente art. 9, il Responsabile del servizio dà comunicazione al legale rappresentante della ditta, con raccomandata con avviso di ricevimento, dei fatti addebitati, assegnando il termine di quindici giorni per le deduzioni.

2. Trascorsi almeno venti giorni dalla scadenza di tale termine, il Responsabile del servizio si pronuncia in merito, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dagli elenchi.

3. Le determinazioni del Responsabile del servizio devono essere rese note alla ditta interessata, entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di cancellazione.

CAPO III

ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI BENI IN ECONOMIA

ARTICOLO 11 **SERVIZI E FORNITURE DI BENI IN ECONOMIA**

1. Il Capo Terzo del Regolamento disciplina il sistema di procedure per l'acquisizione in economia di servizi e forniture da parte dell'Amministrazione comunale, con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 125 del Codice dei Contratti e alla normativa di cui agli articoli da 329 a 338 del regolamento attuativo.

ARTICOLO 12 **DETERMINAZIONE A CONTRARRE**

1. Il Comune manifesta la propria volontà di stipulare un contratto con il sistema semplificato in economia tramite amministrazione diretta o cottimo fiduciario attraverso la determinazione a contrarre.

2. La determinazione, anche in base all'articolo 192 del testo unico dell'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267, indica:

- a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) la forma del contratto;
- d) le clausole ritenute essenziali;
- e) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;
- f) il valore economico presunto;
- g) i fondi con cui far fronte alla spesa;
- h) se del caso, i parametri di confronto prezzo-qualità delle convenzioni Consip per beni e servizi.

3. L'atto indica altresì la presenza o meno di rischi da interferenze, nel caso in cui ci siano contatti fra organizzazioni di lavoro diverse in grado di generare pericoli produttivi di rischi per i lavoratori.

In caso affermativo, da parte del Comune dovrà essere predisposto il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) reso obbligatorio dall'articolo 26 del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro approvato con decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

ARTICOLO 13 **LIMITI DI APPLICAZIONE PER VALORE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO**

1. Le procedure in economia sono ammesse solo se il bene o servizio oggetto di acquisizione non è disponibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero sul mercato elettronico realizzato dalla centrale regionale di riferimento e sempre che non sia stato attivato il mercato elettronico interno all'ente, come stabilito dall'art. 1, comma 450 L. 296/2006.
2. La procedura normale attivata dall'Ente per l'acquisizione dei beni e servizi in economia è la procedura negoziata previo confronto concorrenziale ed è consentita esclusivamente per importi inferiori alla soglia comunitaria di Euro 207.000, così come previsto dall'art. 28, comma 1, lett. b) D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
3. Il Responsabile del Servizio ha facoltà di procedere a procedura negoziata diretta nei seguenti casi:
 - a. di norma per importi fino ad Euro 40.000,00;
 - b. per le tipologie indicate all'art. 14, dalla lett. y) alla lett. cc) e all'art. 15, dalla lett. w) alla lett. y) del presente regolamento;
 - c. nei casi previsti dall'art. 57 del d.lgs. 163/2006, laddove non possa essere utilmente esperita la procedura di cui al comma 6° del predetto articolo.
4. L'affidamento diretto deve essere adeguatamente motivato e deve effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione e di rotazione, ove siano presenti nell'elenco degli operatori economici o sul mercato più ditte idonee.
5. Gli importi monetari si intendono al netto degli oneri per I.V.A. e degli oneri previdenziali.
6. Eventuali costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei Contratti, concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.
7. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
8. Per gli acquisti non programmabili, i limiti di cui al comma 2° devono essere riferiti all'insieme delle acquisizioni eventualmente previste per quel tipo di bene o servizio nel corso dell'anno solare.
9. Il limite degli importi è automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria con il meccanismo previsto dall'articolo 248 del Codice dei Contratti.

10. Agli operatori economici è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti (requisiti generali) e, se del caso, i requisiti di cui agli articoli 39 (requisiti di idoneità professionale), 41 (capacità economica e finanziaria) e 42 (capacità tecnica e professionale).

ARTICOLO 14 **TIPOLOGIA DELLE FORNITURE ESEGUIBILI IN ECONOMIA**

Possono essere affidate in economia le seguenti forniture, necessarie per l'ordinario e corrente funzionamento dell'Ente, in quanto connesse a specifiche esigenze dell'amministrazione:

- a. Mobilio, attrezzature, componenti di arredamento, tende, tendaggi, targhe segnaletiche e suppellettili per uffici, strutture, impianti e servizi comunali; arredi scuole statali materne, elementari, medie;
- b. Strumentazioni, beni mobili e attrezzature per uffici, impianti, servizi comunali (sistemi elettronici, di amplificazione e diffusione sonora, di telefonia, televisivi, di proiezione, audiovisuali, ecc.) e per cucine (lavatrici, lavastoviglie, affettatrici, ecc.);
- c. Acquisto apparecchiature e materiali per disegni, per fotografie e per audiovisivi;
- d. Autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi di lavoro in dotazione ai servizi comunali;
- e. Acquisto di pezzi di ricambio e accessori per i beni di cui alle precedenti lett. a), b), c), d);
- f. Fornitura di carburanti, lubrificanti e combustibili;
- g. Vestiario: effetti di corredo, divise e calzature per il personale dipendente, comunque occorrenti per l'espletamento dei servizi;
- h. Forniture di prodotti e derrate alimentari per il centro di cottura e per le cucine comunali, da acquistare per tipologie merceologiche omogenee; fornitura di stoviglie e tovagliato;
- i. Generi di cancelleria, supporti per archiviazione, timbri e tabelle segnaletiche, stampati per uso uffici, registri, carta, cartone, affini, e altri materiali di consumo, necessari per gli uffici, il centro grafico, gli impianti e i servizi comunali;
- j. Acquisto o noleggio di macchine da riproduzione e relativa assistenza, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso, macchine da stampa, da calcolo, da microfilmatura, nonché materiale di consumo per il funzionamento delle macchine qui indicate e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature installate presso i vari uffici;
- k. Acquisti di hardware, relative componenti, di software standardizzato e di altri strumenti informatici e telematici, necessari per il funzionamento degli uffici e servizi comunali;
- l. Acquisto o noleggio di apparecchi e materiali di consumo necessari ai servizi igienico-sanitari, ambientali, cimiteriali e di gestione della popolazione animale; acquisto di attrezzature e prodotti igienizzanti e disinfettanti per pulizie; farmaci e materiali di pronto soccorso;
- m. Forniture per il traffico e la segnaletica stradale; materiale infortunistico e relativo alla sicurezza;
- n. Materiale e attrezzature per arredo urbano, verde, giardinaggio, piante, fiori, corone e addobbi vari;
- o. Materiale e attrezzature ludiche, didattiche, scientifiche e sportive;
- p. Materiale e attrezzature per falegnameria e infissi;
- q. Forniture di utensileria e ferramenta;
- r. Spese connesse con l'organizzazione o la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni su materie istituzionali; quote di partecipazione alle suddette iniziative;
- s. Spese di rappresentanza (targhe, coppe, trofei, medaglie, bandiere, stendardi, omaggi e varie) e casuali;
- t. Fornitura di catering, allestimento rinfreschi, buffet e altri generi, per occasioni di carattere istituzionale;
- u. Forniture necessarie allo svolgimento di attività culturali, sociali, ricreative e per il tempo libero promosse dal Comune o dalle Circoscrizioni comunali;
- v. Spese concernenti il funzionamento degli organi comunali e di comitati e commissioni nominati per lo svolgimento di attività del Comune o delle Circoscrizioni;
- w. Spese connesse con le elezioni ed i referendum;
- x. Forniture necessarie per i casi di cui all'art. 125, c.10, D.Lgs. 163/2006:
 - 1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - 2) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - 3) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - 4) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- y. Spese postali, telegrafiche, telefoniche e acquisto di valori bollati;
- z. Abbonamenti a riviste, periodici e simili ed acquisti di libri, periodici e pubblicazioni sia su supporto cartaceo che informatico, abbonamenti ad agenzie di informazione o consulenza;
- aa. Operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni;
- bb. Pagamento tassa di immatricolazione e di circolazione autoveicoli;
- cc. Locazione per breve tempo di immobili, con affitto o noleggio delle attrezzature occorrenti, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'amministrazione e per le attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni istituzionali, quando i locali di proprietà non siano sufficienti o idonei.

ARTICOLO 15

TIPOLOGIE DI SERVIZI ESEGUIBILI IN ECONOMIA

I seguenti servizi, necessari per l'ordinario funzionamento dell'Ente, per loro natura possono essere affidati in economia:

- a. Manutenzione e riparazione dei beni mobili, apparecchiature, strumentazioni e loro accessori indicati al precedente art. 20;
 - b. Manutenzione e riparazione ai veicoli, altri mezzi di trasporto e di lavoro, macchine e attrezzi per le cucine e altri servizi di competenza comunale;
 - c. Manutenzione e riparazione di vestiario, calzature e altre dotazioni agli uffici, impianti, servizi e al personale;
 - d. Servizi di lavanderia; servizi di lavaggio;
 - e. Software su misura, manutenzione e assistenza hardware, software e altri strumenti informatici e telematici, a meno che la natura della prestazione o la necessità di avvalersi di un contratto di durata e di tenere conto del divieto di cui al precedente art. 2, rendano necessario il ricorso all'appalto;
 - f. Urgenti ed occasionali servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso;
 - g. Urgenti ed occasionali spese di trasporto e facchinaggio, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso; traslochi, spedizioni, imballaggio e immagazzinaggio;
 - h. Vigilanza diurna e notturna e altri servizi per la custodia e la sicurezza, urgenti ed occasionali, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso;
 - i. Assicurazioni urgenti a copertura di iniziative o eventi a carattere non continuativo; pagamento dei premi di assicurazione per gli autoveicoli in dotazione agli uffici;
 - j. Servizi esterni di fotocopione, eliografia, elaborazione disegni computerizzati, stampa, tipografia, serigrafia, legatoria e grafica;
 - k. Servizi video-fotografici;
 - l. Servizi di assistenza tecnica, audio e apparecchiature di amplificazione sonora e di illuminazione in occasione di pubbliche manifestazioni, corsi, laboratori;
 - m. Servizi di interpretariato, traduzione, sbobinatura e trascrizione, quando l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;
 - n. Servizi di allestimento, stampa inviti, manifesti, atti ed altre spese occorrenti per le iniziative di cui al precedente art. 20 lett. r), v), w);
 - o. Servizi di agenzia viaggi; servizi alberghieri e servizi accessori per vacanze sociali e per missioni del personale;
 - p. Accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
 - q. Servizi di collocamento e reperimento del personale;
 - r. Servizi di cura e manutenzione dell'arredo urbano e del verde pubblico, compresi i nuovi collocamenti di piante, fiori e tappeti erbosi;
 - s. Servizi di espurgo;
 - t. Servizi di sistemazione e restauro per libri, arredi, tappezzerie, tendaggi e altri beni di pregio, non rientranti nelle cat. OG2 e OS2A e OS2B dell'allegato "A" al D.P.R. 207/2010;
 - u. Servizi necessari per i casi di cui all'art. 125, c.10 D.Lgs. 163/2006:
 - 1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - 2) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - 3) prestazioni periodiche di servizi a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - 4) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
 - v. Servizi di supporto alla progettazione di opere pubbliche;
 - v1) Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, la direzione dei lavori, le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli, qualora l'importo non superi 40.000 euro, come previsto dall'art. 267, comma 10, del DPR 207/2010, alla luce delle indicazioni del parere AVCP n. 22/2011 e della Circolare del Ministero Infrastrutture n.4536/2012.
 - v2) Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata di natura diversa da quelli di cui alla lettera v1) relativi, ad esempio, alla redazione di piani urbanistici o paesaggistici, ecc. Spese per la divulgazione di bandi di gara, di concorso, avvisi a mezzo stampa o altri organi di informazione; spese per funzionamento di commissioni di gara e di concorso;
 - x) Abbonamenti a servizi di consulenza; spese legali, notarili e di consulenza legale;
 - y) Spese per la formazione, l'aggiornamento del personale, i corsi ed i concorsi.
2. Per servizi tecnici si intendono:
- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;

- c) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
- d) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
- e) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

ARTICOLO 16

MODALITA' DI AFFIDAMENTO

1. Quando il bene o il servizio è assegnabile in economia, il Responsabile del Servizio attiva la procedura negoziata per l'affidamento con avviso pubblico o con lettera-invito, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. Quando l'importo dell'acquisizione in economia è pari o superiore ad Euro 40.000 e non si procede ad individuare le ditte dall'elenco aperto di operatori economici implementato dall'amministrazione, si pubblica di regola un avviso sul solo sito Internet dell'amministrazione, recante le indicazioni essenziali della procedura di acquisizione, come previste al successivo comma 4, al fine di sollecitare la presentazione di candidature da parte delle imprese potenzialmente interessate. L'avviso può essere omesso in caso di urgenza di provvedere che non consente alcun indugio ovvero in caso di specialità della prestazione ed unicità del prestatore ed in tutti gli altri casi in cui la legge ammette la procedura negoziata diretta a norma dell'art. 57 D.Lgs. 163/2006. L'avviso contiene altresì il termine di presentazione delle candidature, che deve essere fissato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 70 D.Lgs. 163/2006 e non può di regola essere inferiore a sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso sul sito internet dell'amministrazione. Qualora all'esito della pubblicazione dell'avviso non pervenga il numero minimo di candidature previsto dal presente regolamento o comunque inferiore a quanto ritenuto opportuno dal responsabile, questo può individuare con altri mezzi le ditte da invitare ad integrazione di quelle candidate.
3. Quando trattasi di tipologie di beni o prestazioni previste dall'elenco aperto degli operatori economici, l'interpello viene inoltrato a ditte iscritte, selezionandole come indicato nel medesimo articolo.
4. La lettera di invito per gli affidamenti di importo pari o superiore ad Euro 40.000, deve contenere almeno gli elementi di cui all'art. 334 del DPR 207/2010, e quelli ulteriori di seguito indicati, previsti in altre disposizioni cogenti o scaturenti dalle indicazioni della giurisprudenza più recente, ossia:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
 - b) le garanzie richieste al contraente;
 - c) il termine di presentazione delle offerte;
 - d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - i) la misura delle penali, determinata in conformità all'art. 298 e all'art. 145, comma 3, del DPR 207/2010;
 - j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
 - k) l'indicazione dei termini di pagamento;
 - l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
 - m) data, ora e luogo di apertura delle offerte in seduta pubblica;
 - n) indicazioni relative al DUVRI, da allegare al capitolato e dei costi della sicurezza di cui all'art. 26, c. 5, D.Lgs. 81/2008 e ss.mm., non soggetti a ribasso, ovvero la dichiarazione che trattasi di fornitura o servizio privi di rischi interferenziali di cui al comma 3bis del medesimo art. 26 D.Lgs. 81/2008 ss.mm.;
 - o) codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
 - p) indicazioni in ordine al pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici qualora l'importo a base di affidamento sia superiore ad Euro 150.000;
 - q) obbligo per l'operatore economico concorrente di indicare nell'offerta le eventuali prestazioni che intende subaffidare a terzi;
 - r) obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare nell'offerta tecnico-progettuale le parti che l'offerente ritiene eventualmente espressive di segreti tecnici, commerciali o know-how;
 - s) clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari), qualora la lettera di invito venga assunta quale contenuto della lettera di ordinazione idonea a perfezionare il contratto ai sensi dell'art. 334, comma 2, DPR 207/2010;
 - t) eventuale opzione di proroga del contratto (in tal caso occorre computare nel valore complessivo del contratto anche l'importo presunto riferito alla proroga, ai fini della verifica del rispetto della soglia massima di ammissibilità).
 - u) clausola relativa alla verifica dei requisiti mediante AVCPass per importi pari o superiori a 40.000 euro: *“la verifica del*

possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice e della presente delibera attuativa, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis; tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute”.

In presenza di ragioni di urgenza, la richiesta può essere inoltrata anche a mezzo fax o posta informatica e deve essere inviata nella medesima giornata a tutti gli interpellati, con invito a presentare il preventivo-offerta in busta chiusa entro un determinato termine.

5. Nei limiti di importo che consentono la procedura negoziata diretta, quando si preferisca far precedere il conferimento da un sondaggio di mercato inteso a verificare le migliori condizioni, l'incaricato al quale è affidata questa fase procedimentale può provvedervi anche attraverso indagine esplorativa mediante richiesta di preventivi via fax.
6. Per le forniture ed i servizi ricorrenti non esattamente predeterminabili, che siano eseguibili in economia, si potrà far ricorso al “contratto aperto” ovvero a forme semplificate di “accordo quadro”; per gli articoli minuti si potrà utilizzare il confronto fra listini-prezzo.
7. Per forniture e servizi da affidare in economia, che siano di elevato contenuto tecnologico, il Dirigente/Responsabile del Servizio competente, dopo avere dimostrato tale caratteristica, può riservare la selezione a ditte in possesso della certificazione europea di qualità oppure, qualora ricorra al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può prevedere l'attribuzione di una quota di punteggio predefinita per l'apprezzamento di detto requisito.
8. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.
9. Il contratto deve contenere, a pena di nullità:
 - a) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari)
 - b) la specificazione dei costi della sicurezza da rischi interferenziali di cui all'art. 26, c. 5, D.Lgs. 81/2008 ss.mm.
 - c) l'individuazione dell'incaricato per l'attività di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26, c.3, D.Lgs. 81/2008;
10. Al contratto devono essere allegati:
 - a. il DUVRI, fatti salvi i casi di esenzione o di oggettiva assenza di rischi interferenziali di cui all'art.26, comma 3-bis Dlgs. 81/2008, e fatto salvo il caso di individuazione dell'incaricato per la cooperazione e il coordinamento di cui all'art. 26, c.3, Dlgs. 81/2008;
 - b. la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 26, comma 3-bis, della L. 488/1999 ss.mm., relativamente al rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro Consip o regionali eventualmente attive al momento dell'avvio della procedura.
11. In caso di sottoscrizione del contratto da parte del solo Dirigente, senza intervento del Segretario rogante, non sono dovuti i diritti di rogito, fatti salvi gli ordinari diritti di segreteria.
12. Le procedure in economia possono altresì essere utilizzate per gli acquisti sul mercato elettronico, ai sensi dell'art. 328, c.4, lett. b) DPR 207/2010.

ARTICOLO 17

SCELTA DEL CONTRAENTE

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata su elementi e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera invito;
 - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. Le offerte devono pervenire in busta chiusa, con modalità, da stabilirsi nella lettera d'invito, che ne garantiscano la segretezza.
3. Le buste contenenti le offerte sono aperte, di norma in seduta pubblica, dal Responsabile del procedimento con l'assistenza, in qualità di testimoni, di due dipendenti di cui uno con funzioni di verbalizzante. Le offerte sono controfirmate dal Responsabile del procedimento e dai due testimoni.
4. La Commissione è nominata dal soggetto competente ad effettuare la scelta dell'affidatario del contratto, che svolge funzioni di presidente, ed è inoltre composta, da due componenti esperti nel settore a cui si riferisce l'oggetto dell'acquisizione. A carico dei commissari non devono sussistere le cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 84, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei Contratti.
5. Quando l'individuazione della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di prestazioni particolarmente complesse o di particolare importanza la valutazione delle offerte può essere demandata ad una Commissione giudicatrice, che opera secondo le disposizioni del presente articolo.
6. Per l'offerta economicamente più vantaggiosa elementi di riferimento per la determinazione dei parametri di valutazione e ponderazione delle offerte, con i relativi criteri motivazionali, variabili a seconda della natura della prestazione, sono: prezzo, termine di esecuzione o consegna, qualità (certificazione), qualità ambientale (certificazione – registrazione ambientale), caratteristiche estetiche funzionali, valore o merito tecnico, servizio successivo alla vendita, assistenza tecnica. E' ammessa la possibilità di orientare la scelta di beni e servizi secondo criteri ambientali, anche selezionando i potenziali affidatari in base al comportamento ed alla loro attenzione verso il problema della protezione ambientale.
7. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico.

8. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

9. Qualora sia stata istituita la commissione di cui al precedente comma 3, la seduta per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, è pubblica. Dichiarati i concorrenti ammessi alla procedura, sempre in seduta pubblica, si procede al riscontro della documentazione pervenuta, costituente l'offerta tecnica. La seduta, o le sedute, per la valutazione delle offerte tecniche si svolgono in forma riservata. Successivamente, in seduta pubblica il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procede all'apertura e lettura dell'offerta economica. Per ogni seduta la Commissione trascrive le operazioni effettuate redigendo apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da tutti i commissari.

10. Il verbale delle operazioni di affidamento è approvato con determinazione.

11. In caso di affidamento diretto, l'accertamento della congruità dei prezzi offerti è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato. Fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 5, del Codice dei Contratti (rilevazione ISTAT dei prezzi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale), ai fini dell'accertamento la stazione appaltante può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, anche di CONSIP o di altre pubbliche amministrazioni.

ARTICOLO 18 **CONGRUITA' DEI PREZZI**

1. Ai sensi dell'art. 336 del Regolamento attuativo del codice, l'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati a presentare offerte/preventivi per l'affidamento di forniture di beni in economia è effettuato dal responsabile del procedimento attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato.

2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto all'art. 7, comma 5, del Codice dei contratti, il comune può avvalersi dei cataloghi di beni e prodotti pubblicati sul mercato elettronico di cui all'art. 328 del Regolamento attuativo del codice, propri o di altre amministrazioni aggiudicatrici.

ARTICOLO 19 **PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 331 del Regolamento attuativo del codice, le procedure di acquisto in economia di beni non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'art. 124 del Codice dei contratti per gli altri appalti di beni di importo, I.V.A. esclusa, sotto soglia comunitaria UE.
2. Nel caso di cottimo fiduciario per l'acquisizione di servizi e forniture in economia, l'esito dell'affidamento è soggetto all'obbligo di post informazione mediante pubblicazione sul sito web del Comune.
3. Ogni acquisizione deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del codice identificativo gara – CIG - e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di "Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto – CUP -. Tali codici dovranno essere riportati sulla documentazione amministrativa e contabile inerente l'acquisizione, ai sensi della normativa vigente.
4. In ogni caso, il Comune assicura che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

ARTICOLO 20 **PRESENTAZIONE E PRELIEVO DI CAMPIONI - CONTESTAZIONI**

1. Nell'avviso o lettera-invito si può richiedere, quando ritenuto opportuno, la presentazione di campioni sigillati, riconoscibili, dei beni da fornire; in tal caso sono esclusi dal confronto i concorrenti che non abbiano presentato i campioni nei termini e luoghi prescritti.
2. Il contratto può stabilire che i campioni, quando la loro natura lo consenta, per tutta la durata della fornitura costituiscano termine di riferimento a garanzia del suo regolare svolgimento ed in caso di eventuale contestazione.
3. Previa formale contestazione dell'inadempimento, il Comune ha diritto di rifiutare ed il fornitore l'obbligo di ritirare e di sostituire, nei termini posti dal Comune stesso, i beni o le prestazioni che risultassero di caratteristiche diverse da quelle previste nei documenti di gara o contrattuali o non corrispondenti ai campioni eventualmente richiesti.
4. Nel corso della fornitura, anche di beni deteriorabili, il Comune può prelevare campioni per accertare direttamente, mediante appropriate perizie, la loro corrispondenza alle condizioni pattuite. I campioni generalmente sono prelevati in numero di 3, eguali nella misura ed omogenei nella composizione; sugli involucri dei campioni si appongono i sigilli e la firma dell'incaricato del Comune; due dei campioni prelevati restano al Comune, il terzo è ritirato dal fornitore.
5. Salve clausole contrattuali diverse, nei casi in cui beni o le prestazioni di cui al precedente comma 3 vengano ugualmente accettati, il Comune ha diritto ad una detrazione del prezzo contrattuale, pari al minor valore constatato del bene in questione. La congruità del nuovo prezzo sarà determinata dal Dirigente competente.
6. In caso di mancata sostituzione dei beni o prestazioni non conformi, o di ritardo rispetto al termine di consegna qualificato come essenziale, il Comune ha diritto di dichiarare risolto il contratto e di approvvigionarsi presso altra impresa idonea. L'affidatario non potrà opporre eccezioni e dovrà rimborsare le ulteriori spese e gli eventuali danni sostenuti dal Comune.
7. Il contratto prevede espressamente le penalità, in conseguenza di inadempimento o ritardo, per un ammontare non

superiore all'1% dell'importo contrattuale per ogni evento negativo, per un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'affidatario e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; nel caso che questi non siano sufficienti, il Comune si rivarrà sulla cauzione, quando prevista.

8. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione redatte dal Responsabile del procedimento e controfirmate dal Dirigente/Responsabile competente.

ARTICOLO 21 **ESECUZIONE, VERIFICA E ULTIMAZIONE DELL'INTERVENTO**

1. L'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia è di regola seguita dal Responsabile del procedimento, che di regola assume anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 300, comma 2, lett. a) DPR 207/2010.
2. Anche nei casi in cui non si faccia ricorso al "contratto aperto" di cui a precedente art. 16, comma 6, il contratto può prevedere la facoltà, da parte del Comune, di effettuare ordinazioni frazionate nel tempo, secondo la natura della fornitura o del servizio, ovvero secondo le proprie necessità, dandone tempestiva comunicazione all'affidatario.
3. Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi.
4. Entro 20 giorni dall'ultimazione di forniture e i servizi di importo superiore a 50.000 Euro, deve essere redatta l'attestazione di regolare esecuzione, da unire alla relativa pratica.
5. L'attestazione di regolare esecuzione riporta, ai sensi dell'art. 325 del D.P.R. 207/2010:
 - a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
 - b) l'indicazione dell'esecutore;
 - c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
 - d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
 - e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
 - f) la certificazione di regolare esecuzione.
6. Per importi inferiori a 40.000 euro non è necessaria l'attestazione di regolare esecuzione e l'atto di liquidazione da parte del Responsabile del procedimento sulla fattura o nota ricomprende anche l'implicita attestazione dell'avvenuta verifica della regolare esecuzione di quanto richiesto. Detto documento rimane depositato presso il Servizio Bilancio.

CAPO IV

ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

ARTICOLO 22 **LAVORI IN ECONOMIA**

1. Il Capo Quarto del regolamento disciplina il sistema di procedure per l'esecuzione di lavori in economia da parte dell'amministrazione comunale, con riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 125 del Codice dei Contratti e agli articoli da 173 a 177 del Regolamento attuativo.

ARTICOLO 23 **DETERMINAZIONE A CONTRARRE**

1. Il Comune manifesta la propria volontà di stipulare un contratto per l'affidamento di lavori in economia, mediante amministrazione diretta o cottimo fiduciario, attraverso la determinazione a contrarre.
2. La determinazione, in base all'articolo 192 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267, indica:
 - a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto;
 - c) la forma del contratto;
 - d) le clausole ritenute essenziali;
 - e) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;
 - f) il valore economico presunto;
 - g) i fondi con cui far fronte alla spesa.
3. L'affidamento di lavori in economia è soggetto, nei casi previsti, alle disposizioni del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro approvato con Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In presenza di rischi da interferenze, nel caso in cui vi siano contatti fra organizzazioni di lavoro diverse in grado di generare pericoli produttivi di rischi per i lavoratori, dovrà essere predisposto il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) reso obbligatorio dall'articolo 26 del testo unico sopra richiamato.

ARTICOLO 24
LIMITI DI IMPORTO PER I LAVORI

1. Le procedure per gli affidamenti in economia previsti dal presente Capo sono consentite fino all'importo di 200.000 Euro. Il limite di 200.000,00 si intende al netto dell'I.V.A.. Eventuali costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'art. 131 del Codice dei Contratti, concorrono alla determinazione del suddetto limite.
2. Nei lavori in economia l'amministrazione diretta è ammessa per importi non superiori a 50.000 Euro.
3. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
4. Il limite di cui al comma 1° è automaticamente adeguato in relazione alla revisione periodica delle soglie prevista all'articolo 248 del Codice dei Contratti.
5. Per i lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da eseguirsi in economia, l'affidamento in economia è consentito, oltre che nei casi previsti dall'articolo 26 del presente regolamento, per particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene e possono essere eseguiti: a) in amministrazione diretta, fino all'importo di trecentomila euro; b) per cottimo fiduciario fino all'importo di trecentomila euro .

ARTICOLO 25
TIPOLOGIA DEI LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA

1. Fermo restando i limiti di importo indicati al precedente articolo, possono essere eseguiti in economia gli interventi, di seguito specificati:
 - A. Tutti i lavori e le somministrazioni rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature comunali, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 55, 121, 122 del D.Lgs. 163/2006;

Si individuano i seguenti ambiti di intervento:

BENI IMMOBILI quali, in via esemplificativa: sede comunale - sedi di delegazioni comunali - edifici scolastici - teatri e biblioteche - centri socio assistenziali e laboratori - impianti sportivi e per il tempo libero - edifici comunali adibiti a civile abitazione - immobili comunali adibiti ad attività produttive - cimiteri comunali - ed in genere tutti gli immobili, accessori e pertinenze appartenenti al patrimonio comunale, nonché quelli posseduti o su cui si agisce a qualunque legittimo titolo.

OPERE ED IMPIANTI quali, in via esemplificativa: strade e piazze comunali - reti fognanti, impianti di depurazione e acquedotti - acquisto e manutenzione dei cartelli indicatori e di segnaletica stradale, verticale e orizzontale - impianti di illuminazione - impianti per la distribuzione del gas, impianti termici, idrico sanitari, di condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili comunali - lavori nel verde pubblico - in genere tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni tipo di proprietà comunale.

- B. Manutenzione ordinaria e/o straordinaria di opere e impianti, negli ambiti di riferimento sopra indicati.
- C. Interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta dei lavori o servizi e connesse somministrazioni riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per la collettività o per determinate categorie di cittadini, determinatesi a seguito di eventi imprevisi e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili.
- D. Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di gara, da eseguirsi negli ambiti di intervento indicati per la lett. A.
- E. Lavori necessari per la compilazione dei progetti, individuati nelle seguenti tipologie:
 - a. scavi,
 - b. demolizioni,
 - c. prove penetrometriche,
 - d. sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere,
 - e. realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione,
 - f. stratigrafie per l'individuazione delle opere d'arte.
- F. Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

ARTICOLO 26
AFFIDAMENTI IN ECONOMIA COMPLEMENTARI ALL'APPALTO

1. Nei casi sottoindicati, il ricorso ai lavori in economia ha carattere accessorio o complementare di opera o un lavoro eseguiti in appalto:
 - a) lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di evidenza pubblica, nel limite di 200.000 Euro, disciplinati dall'art. 179 del D.P.R. 207/2010;
 - b) opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale e, quindi nel procedimento di evidenza pubblica, e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 16 e 178, comma 1, lett. a) del D.P.R. 207/2010. L'assegnazione di tali lavori può essere affidata in via diretta all'appaltatore individuato con la gara, nel limite del 50% del valore dell'appalto e comunque per un importo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, purché il Responsabile del procedimento ne affermi l'utilità e la convenienza; potranno, entro il medesimo limite di importo, essere affidati anche ad altre imprese, con le modalità previste dal Regolamento dei contratti e dal presente Regolamento;
 - c) lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il Responsabile del procedimento reputa necessari in corso d'esecuzione, da effettuarsi con l'accantonamento di cui all'art. 42, comma 3 lett. b), del D.P.R. 207/2010; possono essere affidati in via diretta all'appaltatore per un importo non superiore a 40.000 Euro, indipendentemente dalla possibilità di ricorrere ad approvazione di variante ai sensi di legge.
2. In tali casi, il Responsabile del procedimento degli interventi in economia è lo stesso designato per l'opera.
3. I lavori in economia previsti nel quadro economico di opera pubblica approvato non richiedono alcun ulteriore atto autorizzatorio, qualora il provvedimento di approvazione del progetto ne abbia sancito l'utilizzabilità, attuando in tal modo quanto definito dall'art. 178, comma 2, del D.P.R. 207/2010; l'uso di tali somme da parte del D.L. è tuttavia subordinato all'autorizzazione del Rup.

ARTICOLO 27
LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA O CON SISTEMA MISTO

1. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
2. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, i lavori ed i servizi individuati tra le tipologie di cui al presente Regolamento sono direttamente gestiti dal Responsabile del nucleo dell'intervento specifico, sotto la vigilanza del Rup.
3. Il Rup, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento, con contratti sottoscritti dal Responsabile competente, seguendo le modalità procedurali definite per i servizi o le forniture.
4. Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento in cottimo, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli.

ARTICOLO 28
MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI LAVORI IN COTTIMO

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo, il Responsabile del Servizio attiva l'affidamento, con procedura negoziata, nei confronti di idoneo operatore economico, nel rispetto delle tipologie individuate al precedente art. 25.
2. I lavori da eseguire in cottimo devono risultare da apposito progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva o definitiva oppure da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell'intervento.
3. Quando l'importo dei lavori da eseguirsi per cottimo è ricompreso nella fascia tra i 40.000 e i 200.000 Euro, si procede sperando confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 125, comma 8° del D.Lgs. 163/2006. L'affidamento di lavori in economia mediante cottimo fiduciario ha luogo nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati preferibilmente a seguito della pubblicazione di avvisi esplorativi (indagini di mercato) ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dell'Ente. Agli operatori economici è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale indicati all'art. 38 del Codice dei Contratti e, se del caso, i requisiti di cui agli articoli 39 (requisiti di idoneità professionale), 40 (qualificazione per eseguire lavori pubblici), 41 (capacità economica e finanziaria) e 42 (capacità tecnica e professionale).
4. Per lavori di importo inferiore a 40 mila euro, è consentito, purché motivato, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, sempre che l'affidamento avvenga a favore di un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del Codice dei Contratti e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, di non discriminazione.
5. I requisiti richiesti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati

dall'operatore economico affidatario.

6. Per gli operatori stabiliti in Stati e Paesi diversi dall'Italia si applicano le disposizioni dell'articolo 47 del Codice dei Contratti.
7. Nella procedura di confronto concorrenziale non è di regola applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale. Quando la Commissione o il seggio di gara accerti la sussistenza di indici sintomatici dell'anomalia dell'offerta, attiva il procedimento di contraddittorio con esclusione delle offerte per le quali i concorrenti non abbiano presentato adeguate giustificazioni.
8. Per interventi di importo contenuto entro 50.000 Euro, assegnati in cottimo o in appalto, la qualificazione dell'esecutore è di regola comprovata dalla relativa iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente alle prestazioni da affidare.

ARTICOLO 29 LAVORI D'URGENZA

1. Ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2010, in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato e controfirmato dal Responsabile di Servizio. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 30 LAVORI DI SOMMA URGENZA

1. Ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, in circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo tra il Responsabile del procedimento e/o il tecnico, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.
2. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, e semprechè non si possa provvedere con affidatario diverso, si procede con l'ingiunzione prevista all'art. 163, comma 5, del D.P.R. 207/2010.
3. Il Responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente di Servizio che controfirma la perizia e provvede ad assicurare la copertura della spesa, e l'approvazione dei lavori da parte della Giunta Comunale.
4. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo comunale, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

ARTICOLO 31 PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI COTTIMO – GARANZIE

1. Il contratto di cottimo deve indicare almeno quanto richiesto dall'art. 173 del D.P.R. 207/2010:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;
 - g) le garanzie a carico dell'esecutore.Il contratto di cottimo deve altresì contenere:
 - h) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 ss.mm.ii. (tracciabilità flussi finanziari);
 - i) il codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
 - i) la quantificazione dei costi della sicurezza.
2. Al contratto sono allegati i documenti obbligatori per legge, come il Capitolato d'appalto e l'elenco prezzi unitari, e quelli ritenuti necessari. Possono non essere materialmente allegati, ma sono richiamati nell'atto, i documenti per i quali ciò è consentito dal Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti, nonché le deliberazioni e le determinazioni.
3. L'affidamento mediante lettera-contratto è concluso dalla data di ricevimento da parte del Dirigente proponente di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto.
4. Le ditte esecutrici del cottimo sono tenute a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto dei lavori, salvo i casi in cui il Responsabile del Servizio competente ritenga di prevederne l'esonero nei seguenti casi:
 - in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare;

- qualora il corrispettivo avvenga in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento;
- quando sia contenuto nell'importo di 20.000 Euro.

In caso di interpello plurimo, tale esenzione andrà precisata nella richiesta di presentazione dei preventivi-offerta.

5. Di norma per i lavori in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata a saldo, mentre la polizza specifica "all risks" può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.
6. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Amministrazione si avvale degli strumenti indicati al successivo art. 46, commi 1 e 2 del presente Regolamento e all'art. 137 del D.Lgs. 163/2006.

ARTICOLO 32

PIANI DI SICUREZZA

1. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti di cottimo va richiamato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 33

TENUTA DELLA CONTABILITA' E REGOLARE ESECUZIONE

1. Per i lavori eseguiti in economia, sia in cottimo che in amministrazione diretta, è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute agli artt. da 203 a 210 del DPR 207/2010. Si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti, mentre il collaudo è escluso, essendo i lavori in economia contenuti entro l'importo di 200.000 Euro.
2. In caso di lavori di importo non superiori a 10.000 Euro, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un attestato di conformità rilasciato dal D.L. e controfirmato dal Rup.
3. E' compito del Responsabile del procedimento documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto di cottimo, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi ed emettere il certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 34

PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI

1. Le procedure per l'affidamento di lavori in economia non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 122 del Codice dei Contratti.
2. Nel caso di cottimo fiduciario per l'esecuzione di lavori in economia, l'esito dell'affidamento è soggetto all'obbligo di post-informazione mediante pubblicazione sul sito web del Comune.
3. Oltre alla pubblicazione dell'avviso di post-informazione sul profilo del committente, la Stazione Appaltante provvede - tramite il Responsabile del procedimento - a curare gli adempimenti delle comunicazioni all'Osservatorio di cui all'art. 7, comma 8° D.Lgs. 163/2006 per contratti di importo superiore a 50.000,00 euro.
4. Ogni procedura deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del codice identificativo gara (CIG) e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di "Monitoraggio degli investimenti pubblici - MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto (CUP). Tali codici dovranno essere riportati nella documentazione amministrativa e contabile inerente la procedura, ai sensi della normativa vigente.
5. Il Responsabile del procedimento cura, inoltre, gli adempimenti di pubblicità e trasmissione dei dati relativi agli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge 190/2012.

ARTICOLO 35

AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA

1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 25, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma dei lavori pubblici o facenti parte degli specifici stanziamenti di bilancio indicati nel programma stesso sotto forma di aggregati di spesa per la manutenzione del patrimonio comunale, l'autorizzazione è proposta dal Responsabile del procedimento e concessa dal dirigente competente.
2. Nel caso di esigenze imprevedute, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dal competente Responsabile del Servizio, su proposta del Responsabile del procedimento, nei limiti di cui all'articolo 24, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.
3. I progetti da eseguire in economia con cottimo fiduciario sono corredati dalla seguente documentazione, qualora strettamente indispensabile, nel rispetto del principio di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti:
 - a) relazione illustrativa;
 - b) quaderno d'oneri e condizioni;
 - c) computo metrico estimativo;
 - d) elenco prezzi unitari;

e) elaborati grafici.

4. I progetti sopra indicati sono approvati dalla Giunta comunale qualora l'intervento necessiti di permesso a costruire. L'atto di approvazione indica il quadro economico della spesa, dal quale risultano l'importo dei lavori e gli eventuali oneri della sicurezza, l'I.V.A., le eventuali spese tecniche e l'importo da riconoscere come incentivo al Responsabile del procedimento e ai suoi collaboratori, secondo le disposizioni di legge e regolamentari.

5. Per gli interventi che non necessitano di permesso a costruire il progetto viene approvato dal dirigente.

ARTICOLO 36 SCELTA DEL CONTRAENTE

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in base ai seguenti criteri:

a) offerta economicamente più vantaggiosa, individuata su elementi e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera invito;

b) prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

2. Le offerte devono pervenire in busta chiusa, con modalità, da stabilirsi nella lettera d'invito, che ne garantiscano la segretezza.

3. Le buste contenenti le offerte sono aperte, di norma in seduta pubblica, dal Responsabile del procedimento con l'assistenza, in qualità di testimoni, di due dipendenti, di cui uno con funzioni di verbalizzante. Le offerte sono controfirmate dal Responsabile del procedimento e dai due testimoni.

4. Quando l'individuazione della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di prestazioni particolarmente complesse o di particolare importanza, la valutazione delle offerte può essere demandata ad una Commissione giudicatrice, che opera secondo le disposizioni del presente articolo.

5. La Commissione è nominata dal soggetto competente ad effettuare la scelta dell'affidatario del contratto, che svolge funzioni di presidente, ed è inoltre composta da due componenti esperti nel settore a cui si riferisce l'affidamento. A carico dei commissari non devono sussistere le cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 84, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei Contratti.

6. Per l'offerta economicamente più vantaggiosa gli elementi di riferimento per la determinazione dei parametri di valutazione e ponderazione delle offerte, con i relativi criteri motivazionali, variabili a seconda della natura della prestazione, sono: prezzo, termine di esecuzione o consegna, qualità (certificazione), qualità ambientale (certificazione – registrazione ambientale), caratteristiche estetiche funzionali, valore o merito tecnico, manutenzione successiva all'esecuzione, assistenza tecnica. E' ammessa la possibilità di orientare l'affidamento secondo criteri ambientali, anche selezionando i potenziali affidatari in base al comportamento ed alla loro attenzione verso il problema della protezione ambientale.

7. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico.

8. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

9. Qualora sia stata istituita la commissione di cui al precedente comma 3, la seduta per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, è pubblica. Dichiarati i concorrenti ammessi alla procedura, sempre in seduta pubblica, si procede al riscontro della documentazione pervenuta, costituente l'offerta tecnica. La seduta o le sedute per la valutazione delle offerte tecniche si svolgono in forma riservata. Successivamente, in seduta pubblica il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procede all'apertura e lettura dell'offerta economica. Per ogni seduta la Commissione trascrive le operazioni effettuate redigendo apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da tutti i commissari.

10. Il verbale delle operazioni di affidamento è approvato con determinazione.

11. In caso di affidamento diretto, l'accertamento della congruità dei prezzi offerti è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti anche da indagini di mercato.

ARTICOLO 37 LAVORI O PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO, PERIZIE DI VARIANTE O SUPPLETIVE

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

2. Qualora la somma presunta si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento presenta alla Giunta una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

3. In nessun caso, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata, e comunque non può eccedere il limite di 200.000 euro.

ARTICOLO 38 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I LAVORI AGRICOLI E SIMILI

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (modernizzazione del settore agricolo) e ss.mm.ii., anche in deroga alle norme vigenti, i soggetti affidatari dei lavori in economia possono essere individuati, per le previste convenzioni, tra gli imprenditori agricoli per favorire lo svolgimento di attività funzionali:

a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;

- b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
 - c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
 - d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. Per gli interventi di cui al comma 1°, compresi finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie, realizzazione di opere pubbliche, i contratti di appalto con gli imprenditori agricoli non possono superare:
- a) nel caso di imprenditori singoli, l'importo annuale di 50 mila euro;
 - b) nel caso di imprenditori in forma associata, l'importo annuale di 300 mila euro.
3. Ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 228 del 2001, i soggetti affidatari degli interventi in economia possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli per concludere contratti di collaborazione per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali, anche attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità, nonché per assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale.

CAPO V

SERVIZI TECNICI E LEGALI

ARTICOLO 39

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SERVIZI LEGALI

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice dei Contratti e s.m.i., numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a 100.000 euro. Per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice e s.m.i..
2. L'incarico per servizi legali è affidato previa direttiva della Giunta Comunale.
3. In caso di affidamento diretto è fatto obbligo di acquisire apposito preventivo scritto di spesa.
4. Il comma 1 si applica anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
- a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
 - b) di *advisor* tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
 - c) prestazioni notarili;
 - d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
 - e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.
5. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

ARTICOLO 40

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SERVIZI TECNICI

1. Per servizi tecnici si intendono:
- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice dei Contratti, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice dei Contratti;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice dei Contratti;
 - c) le attività di supporto al Responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice dei Contratti;
 - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti, quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, collaudi statici e tecnico-amministrativi, rilievi, frazionamenti, accatastamenti, ecc.;
 - e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice dei Contratti, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d); f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei Contratti, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, individuato dal Responsabile del servizio. In tal caso il ribasso sull'importo stimato del servizio da affidare è negoziato tra il responsabile del procedimento ed il soggetto a cui si intende affidare il servizio.

3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro sono affidati, mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei come previsto dal presente regolamento, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:

a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare, con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare, ai sensi dell'art. 267, comma 8, del Regolamento attuativo;

b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:

b1) ribasso sul prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo;

b2) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal Responsabile nella lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;

b3) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;

4. Il Responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:

a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000 euro;

b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza, intendendosi per conclusione:

- l'approvazione del progetto nel caso di incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

- l'approvazione del certificato di regolare esecuzione nel caso di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Si può prescindere dal rispetto del termine di tre mesi nei casi di incarichi riguardanti il solo coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori, di collaudo, di rilievo, di frazionamento, di accatastamento e di altre attività di supporto al responsabile del procedimento;

c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, mediante pubblicazione all'Albo pretorio on line dell'ente.

7. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 100.000 euro sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice dei Contratti.

8. I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f):

a) di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro sono disciplinati dall'articolo 125 del Codice dei Contratti per le procedure in economia e dal presente regolamento, per le parti applicabili;

b) di importo pari o superiore a 100.000 euro sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice dei Contratti.

9. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

CAPO VI

NORME FINALI

ARTICOLO 41

MERCATO ELETTRONICO E USO DEGLI STRUMENTI ELETTRONICI

1. Ai sensi dell'art. 85, comma 13, del Codice dei Contratti e dell'art. 335 del Regolamento attuativo del codice, nonché della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, la procedura di acquisti in economia può essere condotta, in tutto o in parte, da questa amministrazione, avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l'utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

2. Al fine di effettuare gli acquisti in economia attraverso strumenti telematici, questa amministrazione può utilizzare il mercato elettronico di cui all'art. 328 del Regolamento attuativo del codice.

ARTICOLO 42

FORMA DEL CONTRATTO

1. Il contratto deve essere sottoscritto dall'affidatario a richiesta del Comune.

2. Tutte le spese di contratto, compresi i diritti di segreteria, in presenza dell'ufficiale rogante, e l'imposta di bollo, sono a carico della ditta, restando a carico del Comune la sola I.V.A..

3. Per importi fino al limite di euro 2.000,00 il contratto può consistere nell'emissione di ordini di somministrazione.

4. In caso d'urgenza è possibile procedere, dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto, alla consegna della fornitura o all'esecuzione del servizio. Resta comunque salva la disciplina di cui all'articolo 11, commi 9 e 10, 10 bis e 10 ter del Codice dei Contratti D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con il divieto di stipulare il contratto prima di trentacinque giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e con la sospensione della stipula in caso di ricorso.

ARTICOLO 43
CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA

1. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento:
 - a) i soggetti invitati alle gare informali per l'affidamento del cottimo fiduciario sono esonerati dal prestare cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice dei Contratti, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario;
 - b) per gli affidamenti di importo inferiore a 40 mila euro i soggetti affidatari sono esonerati dal prestare cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del Codice dei Contratti. Per importi pari o superiori a 40 mila euro e nei casi di espressa previsione, anche per importi inferiori, trova applicazione la disciplina dell'articolo 113 del Codice dei Contratti;
 - c) per gli appalti (di lavori) inferiori a 40 mila euro i soggetti affidatari sono esonerati dall'obbligo di stipulare la polizza assicurativa specifica contro i rischi di esecuzione e con garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 44
PAGAMENTI E PROCEDURE CONTABILI NEI LAVORI, NEI SERVIZI E NELLE FORNITURE

1. I pagamenti relativi agli affidamenti in economia sono disposti nei termini di contratto, non oltre 30 giorni, e a decorrere dall'accertamento della rispondenza allo stesso della prestazione, effettuato dal direttore dell'esecuzione. Le parti possono pattuire in modo espresso e per iscritto un termine di pagamento superiore a quello sopra indicato, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso il termine non può essere superiore a centoventi giorni.
2. Ai pagamenti si può provvedere anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, secondo quanto previsto dall'articolo 338 del Regolamento attuativo (DPR 207/2010).
3. Il Responsabile del procedimento svolge anche la funzione di direttore dell'esecuzione, salvo il disposto dell'articolo 300 comma 2 lett. b) del Regolamento attuativo (DPR 207/2010).
4. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 del Regolamento attuativo, su ogni pagamento relativo a contratti pari o superiori a 40 mila euro verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,5% sull'importo netto fatturato. Le ritenute sono svincolate in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Qualora il pagamento della prestazione si esaurisca in un'unica soluzione, in presenza di un DURC regolare, sarà possibile prescindere dall'applicazione della predetta ritenuta.

ARTICOLO 45
OBBLIGHI RELATIVI ALLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità deve essere acquisito d'ufficio, nei seguenti casi:
 - a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice dei Contratti (non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito);
 - b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Codice dei Contratti (l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti)
 - c) per la stipula del contratto;
 - d) per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
 - e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
2. Una volta acquisito il DURC, nell'ambito del periodo di validità, lo stesso può essere utilizzato anche per più fasi, ma non per la liquidazione del saldo finale, per la quale deve richiedersi comunque d'ufficio un nuovo DURC.
3. Ai sensi del D.L. 78/2009 per i contratti di forniture e servizi (non per i lavori) fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società *in house*, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p) (assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto), del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. In ogni caso, le amministrazioni precedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del suddetto DPR n. 445 del 2000.
5. Agli affidamenti delle forniture di beni in economia mediante cottimo fiduciario trovano applicazione le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, nel testo modificato ed interpretato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010, n. 187 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2010, n. 217.
6. Per assicurare la tracciabilità gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai servizi e alle forniture, devono:
 - utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative all'affidamento, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.;
 - inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati;

- comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti al Comune entro 7 giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla citata legge 136/2010;

- comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

- dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).

6. In attuazione delle "LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136" pubblicate dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con Determinazione n. 4 del 07.07.2011, gli obblighi di tracciabilità non si applicano allo svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture tramite amministrazione diretta, ai sensi dell'art. 125, comma 3 del Codice dei contratti, mentre le acquisizioni di beni e servizi effettuate dal responsabile unico del procedimento per realizzare la fattispecie in economia sono soggette agli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 qualora siano qualificabili come appalti. Diversamente sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli acquisti in economia mediante procedura di cottimo fiduciario, ivi compresi gli affidamenti diretti di cui all'art. 125, comma 8, ultimo periodo e comma 11, ultimo periodo, del D.lgs. 163/2006.

ARTICOLO 46 INADEMPIMENTI

1. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa, il Responsabile del procedimento applica le penali previste nel contratto, previa contestazione scritta degli addebiti mossi all'impresa stessa.

2. Nel caso di gravi o ripetute inadempienze per fatti imputabili all'impresa cottimista o alla persona cui è stata affidata l'esecuzione della fornitura di beni mediante cottimo fiduciario, il Responsabile del procedimento, dopo formale diffida o messa in mora a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre la risoluzione del contratto, con incameramento parziale o integrale della cauzione e fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno.

ARTICOLO 47 REVISIONE PREZZI

1. E' esclusa qualsiasi revisione prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ARTICOLO 48 CONTENZIOSO

1. Per tutte le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti per l'esecuzione di forniture di beni trovano applicazione:

- a) La transazione di cui all'art. 239 del Codice dei contratti (artt. da 1965 a 1986 del codice civile) per i casi non rientranti nell'accordo bonario di cui alla successiva lettera b);
- b) L'accordo bonario di cui all'art. 240 del Codice dei contratti, in ragione di quanto previsto dal comma 22 di tale art. 240;
- c) L'arbitrato di cui all'art. 241 del Codice dei contratti, nei limiti e secondo le modalità previste dalle ulteriori normative vigenti.

ARTICOLO 49 TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ARTICOLO 50 NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ARTICOLO 51 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

ARTICOLO 52
CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali e, in particolare, il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii., il Regolamento attuativo del Codice dei contratti approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e le normative nazionali e regionali aventi attinenza con la materia contenuta nel presente regolamento;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) gli usi e le consuetudini locali, per la parte in cui la vigente normativa nazionale e regionale, nonché le norme regolamentari vigenti non dispongano altrimenti.

ARTICOLO 53
RINVIO DINAMICO

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ARTICOLO 54
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione del medesimo regolamento.